



Comune di Campobello di Mazara

Libero Consorzio Comunale di Trapani

L'Amministrazione Comunale comunica ai cittadini e a tutti gli utenti della strada che, a partire da sabato **15 luglio 2023**, saranno intensificati i controlli di polizia stradale nel territorio del nostro Comune, specie nelle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Per l'intensificazione dei controlli ci si avvarrà, oltre che del personale in servizio nel Corpo di Polizia Municipale, anche di attrezzature elettroniche quali autovelox, scout speed, street control, varchi video sorvegliati ecc.

Nello specifico i controlli interesseranno quanto segue:

ATTIVAZIONE DEI VARCHI VIDEO SORVEGLIATI DELLA ZTL DI TRE FONTANE



Sono attivi, ogni giorno, dalle ore 21:30 alle ore 03:00, dal 1° luglio e fino al 15 settembre, i varchi video sorvegliati della frazione di Tre Fontane installati in Via Trapani, incrocio con la Via Giuseppe Fava (ex Via T.F. 106^ Ovest) e in Via Cosimo Marchese, incrocio con la Via Giuseppe Fava (ex Via T.F. 106^ Ovest).

Dai suddetti varchi è consentito l'accesso ai soli possessori di autorizzazione all'accesso nella

ZTL OVEST 2

I portatori di handicap, che accedono con veicoli al loro servizio dai suddetti varchi, hanno l'obbligo di comunicare tale accesso al Corpo di Polizia Municipale il giorno stesso dell'accesso e/o sosta e, comunque, non più tardi di 3 giorni dall'accesso e/o sosta.

La comunicazione può essere fatta tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it
- poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it
- protocollo.campobellodimazara@pec.it

In alternativa, è possibile inviare un messaggio (sms o whatsapp) al seguente numero telefonico:

- **335.7442592**

Ogni altro accesso non autorizzato sarà sanzionato ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, con applicazione della sanzione pecuniaria minima di €83,00.

ATTIVAZIONE DEL VARCO VIDEO SORVEGLIATO DELLA FRAZIONE DI TORRETTA GRANITOLA



È attivato, **365 giorni all'anno, 24 ore su 24**, il varco video sorvegliato della frazione di Torretta Granitola installato all'incrocio tra la Via Pignatelli e la Via Ferdinando Cortez.

Da tale varco è consentito l'accesso ai soli autorizzati, che hanno la possibilità di permanere all'interno dell'Area Pedonale Urbana per un periodo massimo di 30 minuti.

I portatori di handicap, che accedono con veicoli al loro servizio dal suddetto varco, hanno l'obbligo di comunicare tale accesso al Corpo di Polizia Municipale il giorno stesso dell'accesso e/o sosta e, comunque, non più tardi di 3 giorni dall'accesso e/o sosta.

La comunicazione può essere fatta tramite mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- poliziamunicipale.campobellodimazara@pec.it
- poliziamunicipale@comune.campobellodimazara.tp.it
- protocollo.campobellodimazara@pec.it

In alternativa, è possibile inviare un messaggio (sms o whatsapp) al seguente numero telefonico:

- **335.7442592**

Ogni altro accesso non autorizzato sarà sanzionato ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada, con applicazione della sanzione pecuniaria minima di Euro 83,00.

CONTROLLO DELLA SOSTA IN ZTL E NELLE AREE RISERVATE AI RESIDENTI DELLA FRAZIONE DI TRE FONTANE



Inizieranno nel fine settimana i controlli sulla regolarità della sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle aree di sosta riservate ai residenti della frazione di Tre Fontane.

Il controllo sarà effettuato attraverso la video registrazione di tutti i veicoli in sosta e, per quelli privi di autorizzazione, a seconda dei casi, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada:

- **Euro 83,00 + Euro 42,00 per l'accesso e la sosta in ZTL;**
- **Euro 42,00 per la sosta nelle aree riservate ai residenti.**

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ CON VELOMATIC E SCOUT SPEED



Saranno intensificati i controlli riguardanti il rispetto dei limiti di velocità, specie lungo la Strada Provinciale n. 51, che durante la stagione estiva è percorsa da un elevato numero di veicoli che raggiungono le frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, strada che, nel corso dei precedenti anni è stata teatro di diversi incidenti gravi, gravissimi e mortali.

Tale controllo sarà effettuato in forma “preventiva” e non “repressiva”, e le giornate e gli orari di effettuazione dei controlli saranno pubblicizzati attraverso il sito web del Comune e attraverso i social media.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni minime edittali previste dall'art. 142 del Codice della Strada, che vanno da un minimo di €uro 42,00 ad un massimo di €uro 845,00, nonché, ove previsto, la sanzione della decurtazione dei punti dalla patente di guida (da un minimo di 3 ad un massimo di 10, raddoppiati per chi è in possesso di patente da meno di 3 anni) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente (da un minimo di un mese ad un massimo di dodici mesi).

CONTROLLO SUI VELOCIPEDI CIRCOLANTI IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO E IN AREA PEDONALE URBANA



Si ricorda a tutti gli utenti della strada, che la **Piazza Favoroso della frazione di Tre Fontane, Area Pedonale Urbana, è interdetta alla circolazione anche dei velocipedi**, sia a pedalata assistita (elettrici) che a propulsione muscolare (con moto esclusivamente a pedali).

Le violazioni accertate saranno punite con la sanzione pecuniaria minima di €uro 83,00.

Si ricorda anche che la pista ciclabile contromano del Viale Nicolò Gentile è riservata ai soli velocipedi a propulsione muscolare (con moto esclusivamente a pedali) e non vi possono circolare i velocipedi a pedalata assistita (elettrici).

Le violazioni accertate saranno punite con la sanzione pecuniaria minima di €42,00.

Si ricorda, infine, che la segnaletica verticale di divieto è valida per qualsiasi veicolo che circoli sulla pubblica via o su aree private soggette a pubblico passaggio. Quindi, non è consentita ai velocipedi, ad esempio, la circolazione in senso contrario di marcia, tranne se si utilizza la suddetta pista ciclabile.

Riguardo ai **velocipedi a pedalata assistita**, è necessario fare un po' di chiarezza, anche se, nei passati anni, si è avuto modo di chiarire i seguenti aspetti.

I velocipedi elettrici sono delle biciclette dotate di un motore elettrico, di una batteria e/o di altri strumenti e vengono suddivisi, principalmente, in due categorie:

- **i velocipedi a pedalata assistita;**
- **i velocipedi elettrici a funzionamento autonomo.**

I **velocipedi a pedalata assistita** sono dotati di un motore che entra in funzione solo quando si azionano i pedali, con il fine specifico (lo dice lo stesso nome) di **“dare assistenza”** al ciclista; **questa categoria di veicolo rientra a pieno titolo nella categoria dei velocipedi.**

I **velocipedi elettrici a funzionamento autonomo**, invece, sono dotati di un motore che si aziona anche se i pedali del veicolo non sono in movimento; pertanto, **questa categoria di veicolo non rientra nella categoria dei velocipedi ma nella categoria dei ciclomotori, con tutto ciò che ne consegue.**

Per essere considerati velocipedi, le biciclette a pedalata assistita devono rispettare i requisiti previsti dalla direttiva europea 2002/CE, recepita in Italia nel 2004.

La normativa, in buona sostanza, prevede che:

- **il motore a regime di rotazione non deve superare gli 0,25 KW;**
- **l'assistenza del motore elettrico dev'essere funzionante solo fino al raggiungimento dei 25 km/h;**
- **quando il ciclista smette di pedalare il motore si deve fermare.**

Questo significa che il motore si aziona soltanto se il ciclista pedala e rimane in funzione solo se non vengono superati i 25 km/h. Inoltre, a discrezione del ciclista, deve essere possibile utilizzare tale tipologia di veicolo anche senza l'assistenza del motore.

Quanto sopra comporta che, **ai veicoli a pedalata assistita che rientrano nella categoria dei velocipedi, sono applicabili le stesse norme del Codice della Strada previste per i possessori di velocipedi tradizionali**, quelli a propulsione esclusivamente muscolare. Inoltre, tali veicoli non necessitano di omologazione, non debbono essere immatricolati e, quindi, non hanno una targa, non è necessaria l'assicurazione e non è necessario che siano sottoposti a revisione.

Per i velocipedi a pedalata assistita, infine, esiste la possibilità che gli stessi partano non tramite la pedalata del conducente ma tramite un tasto o un acceleratore che mette in funzione il motore elettrico, che **deve smettere di funzionare raggiungendo i 6 km/h.**

Tutt'altra cosa, invece, per i velocipedi elettrici che possono funzionare autonomamente, senza l'utilizzo dei pedali. Infatti, **per questi è obbligatoria l'omologazione, debbono essere immatricolati e dotati di targa, sono soggetti all'obbligo di assicurazione e di revisione e per la guida è necessario essere in possesso di una patente di guida (anche**

di categoria AM) ed è necessario indossare il casco protettivo omologato.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di circolazione stradale, **per tale tipologia di veicoli valgono le stesse norme previste per i ciclomotori.**

Si rammenta che, **qualsiasi tipo di modifica apportata ai velocipedi a pedalata assistita o elettrici che consentano di utilizzare gli stessi senza pedalare e/o che consentano di superare la velocità di 25 km/h faranno perdere al veicolo le caratteristiche di velocipede e gli faranno assumere le caratteristiche di ciclomotore, con tutto ciò che ne consegue (vedi sopra).**

Chi utilizza un velocipede elettrico modificato è soggetto alla confisca del veicolo e, in caso di incidente stradale, potrebbe non avere diritto a risarcimento. Sono applicabili, inoltre tutte le sanzioni previste dal Codice della Strada e relative a:

- **circolazione con veicolo sprovvisto di targa: sanzione minima Euro 79,00;**
- **circolazione con veicolo non immatricolato: sanzione minima euro 158,00;**
- **circolazione senza la prescritta copertura assicurativa: sanzione minima Euro 868,00;**
- **circolazione senza indossare il casco protettivo: sanzione minima Euro 83,00;**
- **circolazione senza patente di guida: sanzione minima Euro 5.110,00.**

Le sanzioni applicabili, a seconda dei casi, prevedono anche il fermo o il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato anche alla confisca dello stesso, nonché la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che , l'unico modo per utilizzare i velocipedi elettrici a funzionamento autonomo o con velocità massima fino a 45 km/h, nel rispetto della legge, è:

- immatricolare e omologare il ciclomotore;
- pagare l'assicurazione;
- avere con sé i documenti relativi al veicolo;
- munirsi di targa, specchio retrovisore e fari di posizione;
- indossare il casco protettivo;
- essere muniti di patente (anche di categoria AM).

Qualora non si possa ottemperare anche ad uno solo dei suddetti obblighi, la circolazione di tali veicoli è consentita solo all'interno di aree private, purché non soggette a pubblico passaggio.

Infine, è opportuno rammentare cosa prevede la **normativa in materia di circolazione dei monopattini a prevalente propulsione elettrica (MPPE). In sintesi:**

- **Niente posti a sedere sul monopattino**
- **Motore elettrico di potenza non superiore a 0,50 kW**
- **Presenza di segnalatore acustico e regolatore di velocità**
- **Marchatura CE**
- **Segnalatori luminosi di svolta (obbligo dal 30 settembre 2022, per quelli in circolazione obbligo dal 1° gennaio 2024)**
- **Segnalatore luminoso di stop (obbligo dal 30 settembre 2022, per quelli in circolazione obbligo dal 1° gennaio 2024)**
- **Luce bianca/gialla anteriore e luce rossa posteriore di sera/notte e in condizioni di scarsa visibilità**
- **Obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti di sera/notte**
- **Età minima per guidarli: 14 anni**
- **Obbligo di casco omologato per i minorenni**
- **Divieto di trasportare persone oggetti o animali**
- **Divieto di circolazione e sosta sui marciapiedi**

- **Divieto di circolazione fuori dai centri abitati**
- **Velocità massima 20 km/h**
- **Velocità massima nelle aree pedonali (se la circolazione è permessa): 6 km/h**

In dettaglio:

CARATTERISTICHE TECNICHE

I monopattini elettrici debbono avere le seguenti caratteristiche:

- caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
- non devono essere presenti posti a sedere;
- il motore elettrico deve essere di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- il monopattino deve essere dotato di segnalatore acustico e di regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti di velocità di cui al comma 75-quaterdecies della legge sopra citata;
- il monopattino deve essere dotato della marcatura "CE", prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
- a partire dal 30 settembre 2022, deve essere dotato di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote (per i monopattini elettrici già in circolazione prima del 30 settembre 2022, è fatto obbligo di adeguarsi a tale disposizione entro il 1° gennaio 2024).

È vietata la circolazione ai monopattini a motore elettrico con requisiti diversi da quelli sopra indicati ovvero in assenza di tutti i medesimi requisiti.

EQUIPARAZIONE AI VELOCIPEDI

Con il comma 75-quinquies della Legge n. 162/2019, i monopattini elettrici sono stati equiparati ai velocipedi, per quanto non previsto, in maniera speciale, dai commi da 75 a 75-vicies ter della stessa legge.

CIRCOLAZIONE CON SCARSA VISIBILITÀ

Tale fattispecie riguarda la circolazione in circostanze particolari:

- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini elettrici possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti;
- i monopattini elettrici, inoltre, devono essere dotati, posteriormente, di catadiottri rossi.
- da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, il conducente del monopattino elettrico deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 162, comma 4-ter, Codice della Strada).

ETÀ DEL CONDUCENTE

I monopattini elettrici possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

USO DEL CASCO

I conducenti di età inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI E COSE

Alla guida di monopattini elettrici, è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

CIRCOLAZIONE SUI MARCIAPIEDI

È esplicitamente vietata la circolazione dei monopattini elettrici sui marciapiedi, ove, comunque, è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei suddetti monopattini. È altresì vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile, come definite nell'art. 3 del Codice della Strada.

CONDUZIONE DEL MONOPATTINO

Come per la conduzione dei velocipedi, di cui all'articolo 182, Codice della strada, i conducenti dei monopattini elettrici devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi ancora privi indicatori di direzione.

CIRCOLAZIONE STRADALE

L'attuale normativa prevede, per i monopattini elettrici, la possibilità di circolare:

- a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali (salvo diverso divieto), sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
- b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.

LIMITI DI VELOCITÀ

I monopattini elettrici non possono superare i seguenti limiti di velocità:

- 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- 20 Km/h in tutti gli altri casi di circolazione.

SOSTA SUI MARCIAPIEDI

Per i monopattini elettrici è vietata la sosta sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai Comuni. I Comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi.

SPAZI DI SOSTA DEDICATI

Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

SANZIONI AMMINISTRATIVE:

- la violazione delle disposizioni relative a circolazione con scarsa visibilità, età del conducente, uso del casco, trasporto di persone, animali e cose, circolazione sui marciapiedi, conduzione del monopattino, circolazione stradale in genere e limiti di velocità, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00;
- chiunque circola con un monopattino elettrico avente caratteristiche e requisiti diversi da quelli sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 400,00;
- nei casi di violazione del divieto di sosta sul marciapiede, si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del Codice della strada, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli: da Euro 41,00 a Euro 168,00.

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE:

- la circolazione dei monopattini elettrici con caratteristiche o requisiti diversi da quelli sopra indicati, comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del Codice della strada: l'agente accertatore dovrà applicare, immediatamente, la misura cautelare del

sequestro amministrativo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 213, Codice della strada.

COPERTURA ASSICURATIVA

Per i monopattini elettrici non è ancora obbligatorio stipulare un contratto che preveda la copertura assicurativa per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 193, Codice della strada. Nella normativa è previsto che, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avvii, in collaborazione con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dello Sviluppo Economico, apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici.

Il rispetto delle suddette regole rende più sicura la circolazione stradale.

Campobello di Mazara, 13 luglio 2023

L'Assessore alla Polizia Municipale

f.to Biagio Diego Emanuele Stallone

Il Sindaco

f.to Giuseppe Castiglione